

REGOLAMENTO INTERNO COMPRENSORIO ALPINO

“PENISOLA LARIANA”

ART. 1 ***Territorio***

Il Comprensorio Alpino di Caccia Penisola Lariana è individuato all' interno del territorio compreso nel Piano Faunistico Venatorio Regionale.

ART. 2 ***Settori ed Aree e modalità***

L'area del CAC Penisola Lariana è suddivisa in tre settori per la caccia di selezione:

1. Settore “San Primo”
2. Settore “Bollettone”
3. Settore “Moregallo”

al cui interno sono individuate delle zone per le caccie collettive:

Braccata/Girata: squadre di Como, Erba, Nesso

Girata/ Braccata: squadre di Lasnigo, Valbrona, Proserpio, Pusiano

Battuta senza cani: squadre di Bellagio e Lezzeno

sono inoltre individuate le zone regolarmente tabellate di divieto dell'esercizio venatorio ai sensi della L.R. 26/93, le Zone Addestramento Cani permanenti e le Zone Temporanee previste dal Piano Faunistico e dai Regolamenti Regionali.

ART. 3 ***Specializzazioni di Caccia***

L'esercizio venatorio si pratica in forma **ESCLUSIVA** in una delle seguenti specializzazioni

- a) Caccia alla Lepre Comune con segugio ed alla migratoria senza l'uso del cane;
- b) Caccia alla stanziale ripopolabile ed alla migratoria con l'uso del cane;
- c) Caccia da appostamento fisso;
- d) Caccia di selezione agli ungulati in forma esclusiva (specializzazione Capriolo, Muflone e Cinghiale) con le modalità definite dai regolamenti vigenti;
- e) Caccia di selezione in forma esclusiva al solo cinghiale con le modalità definite dai regolamenti vigenti;

Per i soli soci che hanno optato per le forme di caccia di cui ai precedenti punti “a” e “b” è prevista la possibilità di partecipare alla caccia collettiva al Cinghiale (Braccata, Girata, Battuta senza cani).

Ogni cacciatore è tenuto all'esercizio venatorio nella sola forma di caccia prescelta, nell'assoluto rispetto di ogni disposizione che regola la forma di caccia, il metodo, il numero, i giorni e le specie soggette a prelievo.

Dovrà inoltre mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di tutte le componenti dell'ambiente e della fauna, sia essa specie cacciabile o protetta, attuando quella forma di etica venatoria che deve necessariamente far parte del bagaglio culturale di ogni cacciatore. Il cacciatore che esercita la caccia alla selvaggina stanziale nelle forme: Lepre, Ungulati, dovrà ai fini statistici e per il controllo dei prelievi, apporre i sigilli inamovibili forniti dal CAC ove previsto, fornire notizie sull'abbattimento, secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione.

In riferimento all'art. 15 comma 3 del RR n. 16/2003 prevede: *“I Comitati di gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo autorizzati annualmente, con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento, a contrassegni numerati inamovibili attestanti l'avvenuto abbattimento della selvaggina, nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario.*

ART. 4 **Criteri di Ammissione**

Il cacciatore che intende effettuare l'esercizio venatorio nel C.A.C. Penisola Lariana è tenuto a presentare domanda di ammissione al Comitato di Gestione, entro il 31 marzo a norma del art. 28 c. 7 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sia l'accettazione della domanda che la non ammissione verranno comunicate per iscritto all'interessato dal CAC entro il 31 maggio dell'anno della richiesta.

Il cacciatore, a norma dell'art. 28 c. 7 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà confermare la propria domanda mediante il versamento della quota associativa relativa alla forma di caccia prescelta, entro e non oltre il 31/07 dell'anno della richiesta come previsto nella comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione.

Per i cacciatori non residenti richiedenti l'ammissione al CAC il mancato versamento entro tale data annulla automaticamente l'accettazione della domanda, il versamento eventualmente effettuato successivamente a tale data, sarà restituito ed il cacciatore, qualora interessato, potrà ripresentare la domanda l'anno successivo.

Per i cacciatori non residenti già associati al CAC il mancato pagamento della quota associativa entro il 31/3 prevede l'esclusione automatica ed inderogabile dal CAC.

Per i cacciatori residenti il mancato versamento entro la tale data prevede le seguenti maggiorazioni:

-oltre il 31/3 ed entro il 31/5 maggiorazione della quota associativa pari al 20%

-oltre il 31/5 maggiorazione della quota associativa pari al 40%

Si specifica che per “cacciatore residente” si intendono coloro i quali abbiano residenza anagrafica ufficialmente documentata all'interno del territorio del CAC Penisola Lariana.

Sulla base dei posti di caccia teorici disponibili anche in considerazione della densità territoriale dei cacciatori già iscritti nel CAC (TASP), verranno ammessi anche i cacciatori non residenti nei Comuni del CAC, nell'ordine che segue:

- Cacciatori residenti in Provincia di Como/Lecco
- Cacciatori residenti in Regione Lombardia
- Cacciatori residenti fuori Regione Lombardia

Riguardo i suddetti criteri si precisa che avranno priorità di accesso coloro i quali non risultino iscritti in nessun altro CAC e/o ATC da attestarsi mediante autocertificazione.

In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'immediata esclusione dal CAC, e conseguente segnalazione alle autorità competenti ai sensi degli art. 495/496 cpp.

Una volta ammesso il Cacciatore (residente e non) ha diritto alla permanenza associativa per le stagioni venatorie successive purché confermata dal versamento della quota associativa versata dal Comitato di Gestione per la forma di caccia prescelta, entro la data del 31 marzo a norma dell'art. 33 c. 6 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

I moduli per la presentazione delle domande di ammissione sono messi a disposizione dal C.A.C, mediante sito web e distribuzione in segreteria.

E' fatto obbligo, ai non residenti, di mantenere la specializzazione di caccia prescelta per un minimo di 3 anni (sia dopo la prima ammissione che a seguito di variazione della forma di caccia)

A seguito di eventuali ammissioni di cacciatori non residenti effettuate da Organi superiori al CAC, il CAC Penisola Lariana si riserva la facoltà di ricorrere in giudizio.

ART. 5

Modalità di ammissione alla caccia di selezione

Tutti i richiedenti dovranno essere in possesso degli attestati richiesti dalla legge e, ove previsto, aver effettuato i censimenti obbligatori. I censimenti saranno ritenuti validi per l'accesso al prelievo selettivo solo per quei cacciatori che alla data del censimento abbiano già superato l'esame di abilitazione alla caccia agli Ungulati.

I richiedenti **RESIDENTI** sono soggetti a:

A) **residenti con anzianità di appartenenza al C.A.C.:** dovranno effettuare per il primo anno il prelievo di selezione con accompagnamento ad esclusione del solo Cinghiale per il cui prelievo sarà consentita la caccia in forma singola. L'accompagnamento, in caso di indisponibilità di un socio del C.A.C. iscritto all'albo provinciale, potrà essere effettuato da un cacciatore esperto che esercita il prelievo selettivo nel medesimo settore da non meno di tre anni.

B) **residenti senza anzianità di appartenenza al C.A.C.:** dovranno effettuare per il primo anno il solo prelievo del cinghiale con obbligo di accompagnamento, per poi accedere ai prelievi selettivi di Capriolo e Muflone. █

Per "**residente con anzianità di appartenenza al C.A.C.**" si intende colui che, residente da almeno tre anni nel C.A.C. alla data del 31 marzo dell'annata venatoria alla quale intende partecipare al "prelievo ungulati", per la prima volta si accinge ad effettuare il prelievo in Penisola Lariana, indipendentemente dal fatto che abbia già effettuato in passato il prelievo degli Ungulati in qualsiasi forma in altro comprensorio alpino o che abbia solo recentemente sostenuto gli esami di abilitazione.

I richiedenti **NON RESIDENTI**, qualora fossero accettati, sono soggetti a:

Per tre anni è consentito il prelievo del solo cinghiale con obbligo di accompagnamento, al termine di questo periodo sarà consentito loro - fatta salva la disponibilità dei piani di prelievo di accedere al prelievo di capriolo e muflone con obbligo di accompagnamento per un anno.

L'accesso a qualsiasi forma di prelievo degli Ungulati sarà subordinato alla presentazione da parte del richiedente dei seguenti documenti:

- a. Copia conforme attestazione (rilasciata regione Lombardia) superamento esame per prelievo Cinghiale in selezione;
- b. Copia conforme attestazione (rilasciata regione Lombardia) superamento esame di abilitazione alla caccia agli Ungulati selezione;

- c. certificato storico di residenza del Comune di appartenenza in carta libera rilasciato non oltre 30gg antecedenti dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 6

Variazioni della specializzazione di Caccia

E facoltà dei Cacciatori iscritti al C.A.C., chiedere la Variazione della Specializzazione di caccia. Le domande di variazione dovranno essere presentate al C.A.C. entro e non oltre il 31 marzo, su modello appositamente predisposto. Il Comitato di Gestione esaminerà le richieste di variazione pervenute, e comunicherà al Socio entro il 31 maggio l'accoglimento o il diniego della richiesta.

ART. 7

Settore di appartenenza

Il cacciatore di selezione ha diritto di cacciare nel settore di residenza anagrafica, o di prima ammissione. La richiesta di cambio di settore è prevista solo per la caccia degli ungulati ed è subordinata ad un periodo di vincolo di tre anni. Il successivo cambio di settore sarà subordinato alla presentazione della domanda su apposito modulo entro il 31/01 di ogni anno, la richiesta sarà valutata dalla CTU e dal CDG in base alle disponibilità faunistiche.

ART. 8

Recuperi ambientali

Per poter praticare l'esercizio venatorio è fatto obbligo ad ogni cacciatore iscritto effettuare n.2 (due) giornate di lavoro finalizzate al recupero ambientale ed al miglioramento dell'habitat, tali giornate dovranno essere certificate dai Presidenti di Sezione o dai Coordinatori di Settore. Sono esenti dall'obbligatorietà i cacciatori iscritti invalidi, quelli di età superiore a 72 anni ed i titolari di appostamento fisso, **ad eccezione dei cacciatori da appostamento fisso che intendano usufruire delle 15 giornate opzionali alla migratoria con uso del cane, ai sensi art. 35 LR 26/93.** I soci per i quali è previsto l'obbligo che non effettueranno le giornate di recupero ambientale dovranno versare una somma che verrà decisa ed approvata annualmente dal CdG.

\

ART. 10

Norme finali

Il Comitato di Gestione si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche ed integrazioni al presente Regolamento sulle Ammissioni alla caccia nel CAC, che riterrà opportune o necessarie per renderlo sempre più coerente alle finalità cui è destinato. A tutti i soci è fatto obbligo di osservarlo e farlo osservare nell'interesse dell'attività venatoria del Comprensorio Alpino Penisola Lariana.

Il Presidente
Angelo Goglio

Asso li 22/01/2021

allegato al verbale 1/2021